



**Bruxelles, 17 ottobre 2017  
(OR. en)**

**13323/17**

**PECHE 390**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 17 ottobre 2017

Destinatario: delegazioni

---

Oggetto: Relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti europea dal titolo  
"Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi"  
- Conclusioni del Consiglio (17 ottobre 2017)

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi", adottate dal Consiglio nella sua 3567<sup>a</sup> sessione, tenutasi il 17 ottobre 2017.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**

**sulla relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti europea dal titolo**

**"Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

- (1) ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 8/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi".
- (2) RICONOSCE i progressi compiuti dopo l'ultimo audit del regime di controllo nel 2007<sup>1</sup> grazie al regolamento (CE) n. 1224/2009<sup>2</sup> del Consiglio, che vengono riconosciuti nella relazione speciale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei contingenti e le ispezioni nelle zone di pesca.
- (3) RILEVA che, sebbene il campione di quattro Stati membri rappresenti oltre la metà della capacità della flotta dell'Unione, potrebbero non essere state considerate situazioni differenti in altri Stati membri interessati.
- (4) CONDIVIDE la valutazione della Corte secondo cui l'elaborazione e l'attuazione di un regime di controllo efficace è essenziale per il successo della politica comune della pesca, RILEVA che l'attuazione del regolamento sul controllo è un processo in atto e che i miglioramenti sono continui e INCORAGGIA gli Stati membri e la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della Corte, se del caso;

---

<sup>1</sup> Relazione speciale della Corte dei conti n. 7/2007.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.

- (5) RICONOSCE la necessità di conseguire un equilibrio duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le possibilità di pesca al fine di mantenere la sostenibilità della pesca nel lungo periodo, PRENDE ATTO di conseguenza dell'importanza di disporre di informazioni affidabili sulla capacità di pesca nel registro della flotta dell'UE e ACCOGLIE CON FAVORE la raccomandazione della Corte di stabilire procedure per verificare l'accuratezza delle informazioni contenute nei registri nazionali delle flotte.
- (6) RICORDA che il 6 febbraio 2017 la Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione<sup>3</sup> volto a istituire e mantenere tale registro al fine di migliorare ulteriormente la raccolta di dati a tale riguardo e PRENDE ATTO della risposta della Commissione secondo cui le carenze individuate dalla Corte per quanto riguarda il registro della flotta peschereccia dovrebbero essere affrontate mediante tale regolamento.
- (7) CONCORDA sul fatto che misure di gestione valide si fondano su un monitoraggio efficace e corretto delle attività di pesca, SI COMPIACE della valutazione della Corte secondo cui le misure di gestione della pesca sono in generale attuate correttamente e INCORAGGIA i continui sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda un sistema elettronico di trasmissione dei dati e il loro controllo incrociato tra gli Stati membri interessati, al fine di conseguire gli obiettivi di controllo e di conformità, ridurre gli oneri amministrativi e aumentare ulteriormente l'efficienza sotto il profilo dei costi.
- (8) Pur RICONOSCENDO le constatazioni della Corte su talune carenze nel monitoraggio dei pescherecci di piccole dimensioni, SOTTOLINEA la necessità di trovare un punto di equilibrio tra i vantaggi del monitoraggio e della valutazione e i costi e gli oneri amministrativi connessi, in particolare per quanto riguarda i pescherecci di piccole dimensioni, e pertanto SOTTOLINEA la necessità di utilizzare al massimo i sistemi di monitoraggio e le fonti di dati esistenti.

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione.

- (9) PRENDE ATTO che le attività di ispezione e le sanzioni contribuiscono all'osservanza delle norme ai fini di una gestione sostenibile della pesca, della creazione di una cultura del rispetto delle norme e del raggiungimento di condizioni di parità nel lungo periodo, ma RICORDA che le diverse pratiche sanzionatorie sono il risultato di divergenze fra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici nazionali e che la definizione delle sanzioni è di esclusiva competenza degli Stati membri e INCORAGGIA l'ulteriore sviluppo di strategie comuni di ispezione per rafforzare la parità di condizioni e migliorare il reciproco accesso ai dati pertinenti.
- (10) SI COMPIACE della valutazione della Corte in merito all'applicazione del regolamento sul controllo. RICORDANDO in tale contesto la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e valutazione del regolamento (CE) n. 1224/2009<sup>4</sup>, il Consiglio ESPRIME grande SODDISFAZIONE per l'iniziativa della Commissione di rivedere il regime di controllo e SOTTOLINEA in proposito le possibilità di miglioramento mediante informazioni affidabili sulle catture, ulteriori semplificazioni e l'impiego di nuove tecnologie, tenendo conto dei costi, del valore aggiunto per gli obiettivi di controllo, delle specificità regionali e degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi.
- 

---

<sup>4</sup> Cfr. doc. 8375/17 PECHE 160.